



## CONFERENZA REGIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Particolare allarme desta la circolare n. 454011 del 21.10.2025 a firma del Direttore Generale dei detenuti e del trattamento, Ernesto Napollilo, con la quale si vuole incidere sulle richieste di provvedimenti autorizzativi da parte di personale esterno a svolgere - negli Istituti penitenziari – le attività finalizzate al reinserimento sociale dei condannati.

Con detta circolare il DAP (accentrando il controllo su tutte le attività) si arroga il diritto di autorizzare tutti gli eventi di carattere trattamentale da svolgersi presso gli istituti con “circuiti a gestione dipartimentale (Alta Sicurezza, Collaboratori di Giustizia, 41 bis)” anche se previsti per i soli detenuti del circuito di media sicurezza presenti nel medesimo Istituto.

La circolare prevede, inoltre, che ogni richiesta di autorizzazione di attività trattamentale debba essere trasmessa con *congruo anticipo* ed essere particolarmente dettagliate senza, peraltro, dare dei tempi certi, e altrettanto congrui, sulla tempistica di risposta.

Già negli Istituti, con la sola presenza di detenuti in Media Sicurezza, era stata introdotta la previsione della competenza ad autorizzare gli eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo in capo ai Provveditorati Regionali – di fatto creando difficoltà organizzative -; ora si viene a specificare che “l’organizzazione e la gestione degli eventi dovrà sempre rimanere in capo alle Direzioni evitando che la programmazione e le scelte operative” vengano esternalizzate” dovendo rimanere di esclusiva competenza dell’amministrazione penitenziaria.

Tutte queste previsioni vanno a incidere - negativamente - su molti dei progetti e delle attività che con estrema fatica sono state, o si vorrebbero avviare di concerto con le singole Direzioni, nei singoli Istituti, anche in quelli regionali, ove mancano gli spazi e dove il sovraffollamento contrapposto alla carenza di organico rende particolarmente complessa l’organizzazione interna.

E’ di tutta evidenza che queste previsioni andranno non solo a incidere – negativamente – sui percorsi di reinserimento sociale e ciò in violazione del dettato dell’art. 27 comma 3 della Costituzione, ma anche a disconoscere il ruolo e le competenze dei singoli Direttori e, nel contempo, a delegittimare il ruolo e le competenze dei Magistrati di Sorveglianza che, ai sensi dell’art. 17 Ordinamento Penitenziario, hanno la funzione di autorizzare la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private allo svolgimento dell’azione rieducativa su parere favorevole del direttore.

A fronte della grave crisi del sistema carcerario altre dovevano essere le iniziative e i contenuti delle circolari.